



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA Area: EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA		
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: DGR n. 410/2015 - sostituzione dell'allegato A) concernente "Definizione dei criteri per l'assenso della Regione Lazio ai programmi di alienazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e reinvestimento, predisposti ai sensi del Decreto Interministeriale 24 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, recante: "Procedure di alienazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica".			
(PRIMERANO BARBARA) L' ESTENSORE (PRIMERANO BARBARA) IL RESP. PROCEDIMENTO (P. ROCCHI) IL DIRIGENTE RESPONSABILE (M. MANETTI) IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICA, CICLO DEI RIFIUTI E IMPIANTI DI TRATTAM., SMALTIMENTO E RECUPERO (Valeriani Massimiliano) L'ASSESSORE		
DI CONCERTO	IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE ☐			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni ☐ senza osservazioni ☐		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: ☐ IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 16/09/2020 prot. 663	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IL DIRIGENTE COMPETENTE	

OGGETTO: DGR n. 410/2015 - sostituzione dell'allegato A) concernente *“Definizione dei criteri per l'assenso della Regione Lazio ai programmi di alienazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e reinvestimento, predisposti ai sensi del Decreto Interministeriale 24 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, recante: “Procedure di alienazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica””*.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e Impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e successive modifiche;

VISTO l'art. 65 del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la Legge 24 dicembre 1993, n. 560 *“Norme in materia di alienazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”* e successive modifiche;

VISTA la l.r. 6 agosto 1999, n. 12 *“Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di Edilizia Residenziale Pubblica”* e successive modifiche;

VISTA la l.r. 3 settembre 2002, n. 30 recante *“Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica”*;

VISTO il Titolo III, Capo III, della L.r. 28 dicembre 2006, n. 27 *“Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007”* così come modificata dalla L.r. 19 luglio 2007, n. 11 *“Misure urgenti per l'Edilizia Residenziale Pubblica”* ;

VISTO il Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, recante: *“Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015”*, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera a), che dispone: *“(omissis) il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, previa intesa della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei Comuni, degli Enti pubblici anche territoriali, nonché degli Istituti Autonomi per le Case Popolari comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla Legge 24 dicembre 1993, n. 560 (omissis)”*;

VISTO il Decreto Interministeriale 24 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, recante: *“Procedure di alienazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica”*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 4 agosto 2015, n. 410 concernente: *“Definizione dei criteri per l’assenso della Regione Lazio ai programmi di alienazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e reinvestimento, predisposti ai sensi del Decreto Interministeriale 24 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, recante: “Procedure di alienazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica””* e l’approvato allegato A);

PREMESSO che

nell’ambito delle proprie competenze la Regione Lazio ha posto in essere diverse azioni in materia di Politiche abitative per il rilancio dei programmi di investimento sul patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica esistente, per razionalizzare il patrimonio stesso al fine della riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica e per migliorare le condizioni economiche-finanziarie degli enti gestori del patrimonio stesso;

al fine della razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con DGR n. 410/2015 è stato approvato l’allegato A concernente *“Criteri della Regione Lazio per l’attuazione delle procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e reinvestimento, ai sensi del decreto interministeriale 24 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 155 del 20 maggio 2015, recante: “procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica””*, con il quale sono determinate le modalità e i criteri regionali per la presentazione e attuazione dei programmi di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e reinvestimento dei relativi proventi, ai sensi del Decreto Interministeriale 24 febbraio 2015;

relativamente a tali criteri determinati con la DGR n. 410/2015 è emersa la necessità di modificare i punti riferiti alla tutela di particolari categorie di assegnatari degli alloggi e al rilancio dei programmi di alienazione finalizzati alla razionalizzazione del patrimonio e al riutilizzo dei relativi proventi per gli interventi di manutenzione, adeguamento, acquisto e realizzazione di nuovi alloggi;

CONSIDERATO che sono quindi da apportare modifiche al paragrafo 4 “modalità di alienazione” e al paragrafo 5 “tutela degli inquilini assegnatari non acquirenti”, dell’allegato A) approvato con la DGR n. 410/2015;

VISTO l’allegato A) concernente *“Criteri della Regione Lazio per l’attuazione delle procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e reinvestimento, ai sensi del decreto interministeriale 24 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 155 del 20 maggio 2015, recante: “procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica”*, al quale sono apportate, in particolare, le seguenti modifiche:

- al paragrafo 4:

1. l’estensione della procedura di vendita, così come regolata dalle direttive, ai parenti fino al terzo grado anche non conviventi, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. In tale caso il conduttore ed il suo coniuge mantengono il diritto all’abitazione per tutta la durata della loro vita;
2. il ribaltamento, sui costi di vendita degli alloggi, dei costi sostenuti dagli enti gestori con proprie risorse per le manutenzioni straordinarie, approvati dalle assemblee condominiali e riferiti agli ultimi cinque anni precedenti l’approvazione del Programma di alienazione;

- al paragrafo 5:

1. la sospensione delle procedure di vendita nel caso in cui nell’ambito del nucleo familiare esistano situazioni di estremo disagio, determinate da gravi malattie, gravi disabilità o da malattie terminali;
2. la facoltà di vendita della nuda proprietà degli alloggi assegnati e abitati da nuclei familiari composti integralmente da soggetti di età anagrafica superiore a 70 anni, per i quali non si

intenda esercitare la facoltà di acquisto dell'alloggio, garantendo comunque all'assegnatario ed al proprio nucleo familiare, pena la nullità dell'atto di compravendita, il diritto di abitazione nel medesimo alloggio già assegnatogli;

RITENUTO di allegare ed approvare, congiuntamente all'allegato A) i seguenti moduli:

- il modello di presentazione del Piano di alienazione,
- il modello di indicazione del programma di reinvestimento dei proventi
- il modello di monitoraggio degli interventi sugli alloggi di cui al D.I. del 24 febbraio 2015;

RITENUTO di approvare l'allegato A) al presente atto concernente *“Criteri della Regione Lazio per l'attuazione delle procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e reinvestimento, ai sensi del decreto interministeriale 24 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 155 del 20 maggio 2015, recante: “procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica”*, che sostituisce in toto, insieme ai moduli ad esso uniti, l'allegato approvato con DGR n. 410/2015;

ATTESO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Lazio

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'allegato A) al presente atto concernente *“Criteri della Regione Lazio per l'attuazione delle procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e reinvestimento, ai sensi del decreto interministeriale 24 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 155 del 20 maggio 2015, recante: “procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica”*, che sostituisce in toto, insieme ai moduli ad esso uniti, l'allegato approvato con DGR n. 410/2015.

La Direzione regionale competente provvede alla predisposizione degli atti necessari al coordinamento ed all'espletamento delle attività stabilite con la presente deliberazione, al fine di garantire che gli Enti proprietari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica si uniformino alle disposizioni del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data diffusione sul sito www.regione.lazio.it.

CRITERI DELLA REGIONE LAZIO PER L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E REINVESTIMENTO, AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 24 FEBBRAIO 2015, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 115 DEL 20 MAGGIO 2015, RECANTE: *“PROCEDURE DI ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”*.

1. FINALITA'.

Il Decreto Interministeriale 24 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, prevede che gli Enti proprietari di immobili di Edilizia Residenziale Pubblica, in coerenza con i programmi regionali finalizzati a soddisfare il fabbisogno abitativo, predispongano specifici programmi di alienazione al fine di una più razionale ed economica gestione del patrimonio.

Prevede, inoltre, che siano fatti salvi i programmi di alienazione degli alloggi avviati, alla data di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale, in virtù di provvedimenti regionali.

Al fine quindi di assicurare una corretta ed uniforme applicazione sul territorio regionale delle disposizioni contenute nel citato Decreto Interministeriale, il presente documento detta i criteri e le disposizioni cui gli Enti proprietari dovranno attenersi per le modalità di formulazione e trasmissione dei programmi di alienazione e di reinvestimento alla Regione Lazio.

2. ALLOGGI ALIENABILI.

La Regione Lazio individua le classi di immobili di edilizia sovvenzionata da ricomprendere nei programmi di alienazione ai sensi del D.I. 24 febbraio 2015 come sotto indicate:

1. alloggi situati nei condomini misti, anche di fatto, nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50% (articolo 1, comma 2, D.I. 24 febbraio 2015);
2. alloggi i cui oneri di manutenzione e/o ristrutturazione siano dichiarati insostenibili dall'Ente proprietario sulla base di una stima documentata dei relativi costi (articolo 1, comma 3, D.I. 24 febbraio 2015);
3. alloggi in condomini misti provenienti da Piani di Vendita approvati antecedentemente alla data del 20 maggio 2015 e rimasti invenduti, ricomprendendo tra questi anche gli alloggi per i quali non vi sia stato riscontro alla precedente richiesta di manifestazione di interesse all'acquisto.

Qualora l'alienazione degli immobili classificabili nell'ambito della revisione catastale in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, nonché quella dei locali destinati ad uso diverso da quello abitativo quali commerciali, artigianali, ecc., sia funzionale alle finalità complessive del programma, possono anche queste essere incluse nei programmi, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, D.I. 24 febbraio 2015.

3. MODALITA' DI CALCOLO DEL VALORE DI ALIENAZIONE.

Gli alloggi rientranti nei programmi di alienazione, sono previamente offerti in vendita agli assegnatari, in regola con il pagamento dei canoni e delle spese ed in possesso dei requisiti come meglio specificati nel successivo paragrafo 4, al valore di alienazione ottenuto applicando alle rendite catastali, determinate secondo le normative vigenti al momento di definizione dell'offerta, un moltiplicatore pari a 100. Al

ALLEGATO "A"

prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1% per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino ad un limite massimo del 20% (art. 2, comma 1, D.I. 24 febbraio 2015).

Gli alloggi classificabili nell'ambito della revisione catastale in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, nonché quella dei locali destinati ad uso diverso da quello abitativo quali commerciali, artigianali, ecc., sono previamente offerti agli assegnatari/locatari in regola con il pagamento dei canoni e delle spese, al valore determinato dal soggetto gestore mediante perizia tecnica estimativa, assumendo a base della stessa il valore normale di cui all'art. 1, comma 307, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto dei valori rilevati, per la medesima fascia e zona, dall'Agenzia delle Entrate - Osservatorio del Mercato Immobiliare.

Per gli alloggi offerti ai soggetti di cui all'art. 48, comma 4, lett. c) e all'art. 53 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, come indicati nel successivo paragrafo, al prezzo di vendita determinato secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del Decreto interministeriale 24 febbraio 2015, va aggiunto l'importo eventualmente ancora dovuto dagli occupanti ai fini della regolarizzazione della loro posizione.

Sono comunque a carico degli acquirenti le spese inerenti e conseguenti le procedure di alienazione e gli oneri relativi alla stipulazione del trasferimento della proprietà.

4. MODALITA' DI ALIENAZIONE.

Gli alloggi rientranti nei programmi di alienazione sono offerti in vendita previamente ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 48, comma 4, della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, e ss.mm.ii.:

"Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, purché in regola con il pagamento del canone, degli oneri e delle indennità prima della stipula dell'atto di compravendita:

a) gli assegnatari, o su richiesta dell'assegnatario, i componenti il nucleo familiare conviventi con l'assegnatario;

b) i figli non conviventi dell'assegnatario, su richiesta dell'assegnatario, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

c) coloro che hanno richiesto la regolarizzazione della propria posizione ai sensi delle leggi regionali 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, 15 marzo 1990, n. 30 (Modifica della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33), 4 aprile 2000, n. 18 (Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa effettuate senza titolo o sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi per assistenza alloggiativi in via provvisoria e/o temporanea) e dell'articolo 98 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 relativo alla riapertura del termine per la presentazione delle domande di assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio di cui alla l.r. 18/2000, a condizione che, per i procedimenti ancora in corso, sussistano tutti i presupposti ed i requisiti previsti dalle citate leggi per la conclusione positiva degli stessi;

cbis) coloro che hanno richiesto, alla data di entrata in vigore della presente legge, il subentro nella assegnazione ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 12/1999 e successive modifiche, a condizione che sussistano tutti i presupposti ed i requisiti previsti dalla medesima l.r. 12/1999 per l'accoglimento dell'istanza di subentro".

Ai sensi dell'art. 48, comma 4bis, della citata L.r. n. 27/2006 *"In caso di acquisto da parte dei componenti il nucleo familiare o dei figli non conviventi, ai sensi del comma 4, lettere a) e b), è fatto salvo il diritto di abitazione a favore dell'assegnatario e degli altri familiari conviventi."*

Inoltre, al fine di consentire l'ottimale conclusione del programma di alienazioni, gli Enti gestori possono, su richiesta del conduttore, estendere la procedura di vendita regolata dalle presenti direttive ai parenti fino al terzo grado anche non conviventi, purché in possesso dei requisiti per la permanenza

ALLEGATO “A”

nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il conduttore ed il suo coniuge mantengono anche in questo caso il diritto all'abitazione per tutta la durata della loro vita.

I costi sostenuti dagli enti gestori con proprie risorse per le manutenzioni straordinarie approvati dalle assemblee condominiali e riferiti agli ultimi cinque anni precedenti alla approvazione del Programma di alienazione sono ribaltati sui costi di vendita degli alloggi.

Hanno inoltre diritto all'acquisto dell'alloggio coloro che hanno richiesto la regolarizzazione della propria posizione ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, e ss.mm.ii *“Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo da parte di soggetti aventi diritto. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche e alla legge regionale 4 aprile 2000, n. 18 concernente la regolarizzazione di occupazioni di alloggi effettuate senza titolo”*.

Gli Enti proprietari, con atto notificato a mezzo di Ufficiale giudiziario, comunicano ai soggetti aventi diritto il prezzo della vendita e le altre condizioni alle quali la compravendita deve essere conclusa.

Gli aventi diritto, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, manifestano, a mezzo raccomandata A.R., la volontà di procedere all'acquisto alle condizioni comunicate.

I soggetti che acquistano l'alloggio usufruendo dell'abbattimento del prezzo possono alienarlo qualora siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto, fatto salvo il diritto di prelazione previsto dall'art. 48, comma 10bis, della citata L.r. n.27/2006.

Nei casi di mancato acquisto da parte dell'assegnatario e conseguente applicazione delle procedure di mobilità, di cui al successivo paragrafo, gli alloggi resisi disponibili sono posti in vendita mediante bandi ad asta pubblica, resi noti, in ordine cronologico di svolgimento con i necessari dettagli e per Comune, pubblicati in apposita sezione del sito dell'Ente proprietario e tempestivamente comunicati alla Regione per il medesimo fine.

Gli esiti delle aste con i relativi importi di aggiudicazione sono pubblicati entro i successivi 30 giorni ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 a cura degli Enti proprietari.

Qualunque sia la modalità di alienazione, le somme dovute a titolo di prezzo di vendita dovranno essere interamente versate agli Enti proprietari contestualmente alla stipulazione del rogito di trasferimento della proprietà.

5. TUTELA DEGLI INQUILINI ASSEGNATARI NON ACQUIRENTI.

Nel caso in cui l'assegnatario non intenda acquistare l'alloggio posto in vendita, l'Ente proprietario dovrà verificare la disponibilità nel proprio patrimonio di un alloggio ubicato nello stesso Comune, idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'attuale nucleo familiare dell'assegnatario.

A tal fine gli Enti proprietari riservano un congruo numero di alloggi disponibili alla data di attivazione del programma di alienazione da destinare alla procedura di mobilità.

Gli oneri relativi al trasferimento, debitamente documentati, sono comunque a carico dell'Ente proprietario che, per il pagamento integrale di tali spese, potrà attingere allo speciale conto corrente, definito nel successivo paragrafo, ove confluiscono i proventi delle alienazioni.

Ogni eventuale e necessario processo di mobilità deve essere tempestivamente comunicato alla Regione Lazio per la verifica dell'idoneità al soddisfacimento delle esigenze abitative del nucleo familiare dell'assegnatario.

ALLEGATO “A”

Nel caso in cui nell’ambito del nucleo familiare esistano situazioni di estremo disagio, determinate da gravi malattie, gravi disabilità o da malattie terminali, previo accertamento a cura degli Enti Gestori, le procedure di vendita rimarranno sospese fino al perdurare della situazione di conclamata difficoltà.

Gli alloggi assegnati e abitati da nuclei familiari composti integralmente da soggetti di età anagrafica superiore a 70 anni, per i quali non si intenda esercitare la facoltà di acquisto dell’alloggio secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 4, potranno essere oggetto di asta pubblica con le modalità descritte al paragrafo precedente per la vendita della nuda proprietà, garantendo all’assegnatario ed al proprio nucleo familiare, pena la nullità dell’atto di compravendita, il diritto di abitazione nel medesimo alloggio già assegnatogli.

6. REINVESTIMENTO DEI PROVENTI.

I proventi derivanti dalle alienazioni restano nella disponibilità degli Enti proprietari e devono essere versati in uno speciale conto corrente denominato “Programma di alienazione ai sensi D.I. 24 febbraio 2015”.

Le risorse di cui sopra sono destinate esclusivamente all’attuazione di un programma straordinario di recupero e razionalizzazione del patrimonio esistente, all’acquisto e, solo in mancanza di adeguata offerta di mercato, alla realizzazione di nuovi alloggi (art. 1, comma 4, D.I. 24 febbraio 2015).

7. MODALITA’ DI PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI DI ALIENAZIONE E REINVESTIMENTO.

I programmi di alienazione e di reinvestimento relativi alle classi di immobili individuate al paragrafo 2. dovranno essere redatti secondo il “modulo n. 1” e il “modulo n. 2”, allegati alla presente disciplina.

Nel modulo n. 1 verranno singolarmente individuati i fabbricati e, per ciascuno di essi, indicati il numero totale degli alloggi che lo costituiscono, e le informazioni relative sia ai dati catastali che all’anagrafica dell’utenza.

Nel modulo n. 2 verranno indicati gli importi relativi agli introiti previsti ed il reimpiego degli stessi nelle singole categorie di interventi ivi indicate, ai fini della razionalizzazione del patrimonio esistente ed eventuale incremento dello stesso tramite acquisto e/o nuova realizzazione.

8. TRASMISSIONE DEI PROGRAMMI DI ALIENAZIONE.

I programmi di alienazione formulati ai sensi del D.I. 24 febbraio 2015, secondo i criteri sopra indicati, corredati dal programma di reinvestimento e dalla descrizione di eventuali necessarie mobilità degli assegnatari, dovranno essere trasmessi alla Regione Lazio a mezzo PEC, all’indirizzo: ediliziaresidenzialesociale@regione.lazio.legalmail.it.

La Regione Lazio entro il termine di 45 giorni dal ricevimento dei programmi, previa istruttoria, si esprime formalmente sugli stessi mediante Determinazione del Direttore della Struttura competente per materia, la quale verrà trasmessa agli Enti proprietari a mezzo PEC. Decorso inutilmente tale termine, l’assenso si intenderà automaticamente reso.

L’Ente proprietario, entro 45 giorni dal ricevimento del provvedimento che esprime l’assenso della Regione, provvederà all’approvazione del programma e alla trasmissione dello stesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alla Direzione regionale competente per materia.

9. MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

Gli Enti proprietari sono tenuti a trasmettere alla Regione Lazio, entro il 30 maggio di ciascun anno, debitamente compilato, il modulo allegato denominato “monitoraggio”, sulla base di quello previsto dal D.I. 24 febbraio 2015, contenente le informazioni sullo stato di attuazione dei programmi di alienazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, sui proventi derivanti dalle vendite e sul loro reimpiego e altresì sulle eventuali criticità riscontrate.

Copia

ATER / COMUNE di:		EDIFICIO PRESENTE NEL PIANO DI VENDITA - D.I. del 24/2/2015				Mod. 1
-------------------	--	--	--	--	--	--------

EDIFICIO SITO NEL COMUNE DI:		PROVINCIA:		INDIRIZZO:		CIVICO:	
------------------------------	--	------------	--	------------	--	---------	--

FABBRICATO:		SCALA:		ANNO DI COSTRUZIONE:		ANNO ULTIMO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA:	
-------------	--	--------	--	----------------------	--	---	--

TOTALE NUMERO ALLOGGI NELL'EDIFICIO:	
ALLOGGI GIA' ALIENATI:	
ALLOGGI INSERITI NEL PIANO DI VENDITA:	
ALLOGGI LIBERI:	
ALLOGGI OCCUPATI ABUSIVAMENTE:	

TOTALE NUMERO DI LOCALI DESTINATI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO:		
TOTALE NUMERO DI LOCALI GIA' ALIENATI:		
TOTALE NUMERO DI LOCALI INSERITI NEL PIANO DI VENDITA:		
TOTALE NUMERO DI LOCALI LIBERI:		
TOTALE NUMERO DI LOCALI OCCUPATI ABUSIVAMENTE:		

DETTAGLIO ALLOGGI E LOCALI DELL'EDIFICIO

NR. Prog.	Codice Identificativo alloggio o del locale	Interno o civico del locale	Dati catastali			Categoria catastale	Rendita Catastale	Nr. Vani Catastali	Pertinenze e se SI, tipo (box, posto auto, soffitte...) ^{*a}	Superficie Alloggio o Locale (mq)	Presenza di disabili e/o over 70 anni - ^{*b}	Nr. Componenti Nucleo Familiare	Prezzo di cessione dell'alloggio	TITOLARE OCCUPANTE SANATO IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE CONTRATTUALE ai sensi della:			NOTE
			Fog.	Map.	Sub.									SAN.33/87	SAN.18/00	SAN. 27/2006	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12	LOCALE...																
13	LOCALE...																

^{*a}: indicare con lettera tipo di pertinenza presente **B**=Box, **C**=Cantina, **P**=Posto Auto, **S**=Soffitta,

^{*b}: indicare con lettera tipo di presenza nell'alloggio **DIS**=Disabili, **Over**=Over 70

PROGRAMMA DI REINVESTIMENTO PROVENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI

Mod. 2

[illegible]

**STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI DI ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

(articolo 3, comma 1, lettera a), decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 2014 2914, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni)

Data aggiornamento anagrafe assegnatari:/...../.....

Soggetto responsabile anagrafe assegnatari:

PROGRAMMI DI ALIENAZIONE APPROVATI E RELATIVA CONSISTENZA

A.T.E.R.

COMUNE DI

Totale numero alloggi ricompresi nel programma di alienazione approvato dall'ente
gestore con deliberazione/...../....., n.

- n. alloggi ricompresi in condomini misti;
- n. alloggi ricompresi in situazioni estranee all'edilizia residenziale pubblica;
- n. alloggi con oneri di manutenzione e/o ristrutturazione insostenibili;

Totale numero alloggi alienati con il richiamato programma, e relativo codice
identificativo:

- n. alloggi ricompresi in condomini misti - codice identificativo alloggio:
..... ;
- n. alloggi ricompresi in situazioni estranee all'edilizia residenziale pubblica –
codice identificativo alloggio e/o locale:
..... ;
- n. alloggi con oneri di manutenzione e/o ristrutturazione insostenibili – codice
identificativo alloggio e/o locale:
..... ;

RISORSE DERIVANTI DALLE ALIENAZIONI

A.T.E.R. € ;

COMUNE DI € ;

MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE DERIVANTI DALLE ALIENAZIONI

A.T.E.R.

COMUNE DI

Tipologia intervento	n. alloggi	Localizzazione (Comune, Via, Civico, Interno)	Risorse utilizzate (€)
Nuova costruzione			
Acquisto			
Manutenzione straordinaria:			
efficientamento energetico			
adeguamento e/o miglioramento sismico			
rimozione materiali nocivi			
superamento barriere architettoniche			
manutenzione straordinaria su parti comuni e/o su pertinenze			
frazionamenti e/o accorpamenti			
altri interventi di manutenzione			

NECESSITA' EMERSE, OSSERVAZIONI E/O PROPOSTE

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Copia